

Polizza Fidejussoria

ai sensi dell'art.103, comma 6, del D. Lgs. n.50/2016

SCHEMA TIPO 1.2 SCHEDA TECNICA 1.2 GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA
(lavori, servizi e forniture) (art.103, comma 1 del codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fidejussoria conforme allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018 G.U. 83 del 10/04/2018

GARANZIA FIDEJUSSORIA N. **789316406-03** - RAMO 03
INTERMEDIARIO 003056 ROVEDA ASS.NI SAS

GARANTE

RILASCIATA DA ALLIANZ VIVA S.P.A. - Aut. Cauzione 2282 del 25/5/2004 Gazzetta Ufficiale 128 del 03/6/2004

CONTRAENTE - SEDE

MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
VIA LIGURIA 76 - 20025 LEGNANO MI
PARTITA IVA: 07311000157 CODICE FISCALE: 07311000157
PEC: = = =

STAZIONE APPALTANTE - SEDE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORMANO XXV APRILE
VIA MOLINAZZO 35 - 20032 CORMANO MI
PARTITA IVA: 80126330150
PEC: = = =

LUOGO ESECUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "25 APRILE" CORMANO VIA MOLINAZZO 35 (MI)

DESCRIZIONE OPERA / SERVIZIO / FORNITURA

Progetto: 13.1.2°-FESRPON-LO-2021-713
TRATTATIVA N. 2058808
CIG: 9138760752
CUP: C79J21047540006

Fornitura:
N. 20 MONITOR/FLIP SAMSUNG 65" inclusa staffa o carrello
N. 19 HP NOTEBOOK 250 G8
N. 6 HP NOTEBOOK 250 G8

DATI RELATIVI ALL'OPERA

COSTO AGGIUDICAZIONE € 42.355,00
RIBASSO % ASTA 1,000
SOMMA GARANTITA € 4.235,50
€ (importo in lettere) Quattromiladuecentotrentacinque/50
1,000 % DEL COSTO DELL'OPERA

La presente polizza, ai soli fini del premio iniziale, si intende prestata per la durata di 360 giorni e cioè dal 28/04/2022 al 28/04/2023
Fermo l'obbligo del Contraente di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata risultati nell'apposito prospetto.
Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fidejussoria alla quale la presente scheda risulta allegata.

ALLEGATI

Sono operanti gli allegati = = = =

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO €	IMPONIBILE €	IMPOSTA €	TOTALE €
ALLA FIRMA	88,88	11,12	100,00

A parziale modifica di quanto previsto nelle C.G.A. (art.2) la presente garanzia cessa automaticamente il 28/04/2023

Contratto emesso in 4 esemplari il 28/04/2022 in LEGNANO con numero 1 allegati

Il premio totale di 100,00 è stato versato **28 APR. 2022** alle ore

ROVEDA ASSICURAZIONI SAS
l'Esattore

Condizioni Generali di Assicurazione – Garanzia Fidejussoria Definitiva (Lavori, Servizi e Forniture)

Nel testo si designa con "Garante" l'impresa assicuratrice che rilascia la garanzia fidejussoria, con "Contraente" il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fidejussoria, con "Stazione appaltante" (Beneficiario), il committente dei lavori, servizio fornitura.

A) Condizioni che regolano il rapporto tra il Garante e la Stazione appaltante conformi allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n.31 del 19/01/2018

Art.1 – Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art.103, comma 1 e 2 del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste delle norme sopra richiamate. Il Garante pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art.103 del Codice, in caso di:

- inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- rimborso:
 - delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la riscaricabilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dall'Affidatario;
 - di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assuntivi con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art.2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art.2 – Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- decorre dalla data di stipula del contratto;
- cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art.103, commi 1 e 5 del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art.1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione Appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

Art.3 – Somma garantita

La somma garantita della presente fidejussione, è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art.103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrono le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art.93, comma 7, del Codice come previsto dall'art.103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicata nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art.103, comma 5, del Codice.

Art.4 – Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dalla Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art.103, commi 1 e 2, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art.2 ed essere formulata in conformità all'art.6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 Codice Civile e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, Codice Civile. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art.104, comma 10, del Codice).

Art.5 – Surrogazione – Rivalso

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art.104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art.6 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art.7 – Foro Competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art.25 del Codice di Procedura Civile.

Art.8 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

B) Condizioni che regolano il rapporto tra il Garante ed il Contraente

- Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2 "Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n.31 del 19/01/2018 il Garante ha costituito la garanzia fidejussoria prevista dalla Legge;
- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art.9 – Regresso

Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art.1952 C.C. Gli interessi di cui D. Lgs.23/01/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.10 – Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art.11 – Deposito cautelativo

Ad integrazione di quanto previsto dall'art.1953 C.C., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte della Stazione appaltante e di altri Enti garantiti;
- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione lavori;
- ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fidejussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatisi la liberazione della garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. In caso di svincolo parziale ai sensi della Legge, il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art.12 – Foro Competente

Fermo quanto previsto dall'art.7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

Art.13 – Precisazione

Preso atto che per la determinazione della somma garantita come indicata nello Schema Tipo 1.2, Contraente e Garante si sono attenuti alle disposizioni attuali della Legge, inoltre Contraente e Garante danno atto che il sistema di svincolo progressivo è disciplinato dall'art.103 comma 5 del Codice.

IL CONTRAENTE

MONTE & RUSSO DIGITAL SRL
Via Liguria 76/78 - 20025 Legnano (MI)

Partita IVA 07311000157

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., la Ditta sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art.9 – Regresso; Art.11 – Deposito cautelativo; Art.12 – Foro competente.

La Ditta sottoscritta dichiara altresì di aver controllato le condizioni della presente garanzia e di trovarle conformi alla propria richiesta.

IL CONTRAENTE

MONTE & RUSSO DIGITAL SRL
Via Liguria 76/78 - 20025 Legnano (MI)
Partita IVA 07311000157

ALLIANZ VIVA SPA

AGENZIA GENERALE DI LEGNANO

Via R.Cuttica, 40/a - 20025 LEGNANO (MI)

Tel 0331-548431 Mail info@roveda.it